

**CIRCOLARE**

*N.° 750.*

**Agli II. RR. Uffici postali nella Lombardia.**

Colla Circolare direttiva in data 26 luglio 1842, n.° 4834 erano appena state somministrate agli Uffici dipendenti da questa I. R. Direzione alcune norme ed avvertenze circa l'instradamento delle corrispondenze dirette all'estero, non che riguardo alla riscossione dei diritti di porto e di transito, quando da lì a poco veniva stipulata fra l'Austria e la Baviera una Convenzione postale che derogava l'obbligo dell'anticipata affrancazione del porto postale ed annullava la reciproca rimarcazione territoriale confinaria.

A quella convenzione ne susseguì un'altra col Regno di Sassonia, cui tennero dietro successivamente quelle coll'Amministrazione postale Principesca Torre-Taxis e coi Regni di Francia, Prussia e Sardegna, ecc., in forza delle quali nuove stipulazioni trovossi in gran parte alterato l'antico normale sistema riguardo all'esazione delle tasse d'interna ed estera percorrenza, e vi è subentrato in vece il patto di lasciar libera al pubblico, con poche eccezioni, l'affrancazione del porto postale fino a destinazione del recipoco carteggio, sostituendo pure alla tassa di percorrenza interna una tassa di porto COMUNE senza riguardo al confine territoriale del rispettivo Stato.

Ravvisando la scrivente utile, non che necessario di facilitare ai dipendenti Uffici l'intelligenza delle già emanate disposizioni riflettenti tanto l'instradamento stato in parte variato, quanto le variate regole della tassazione delle corrispondenze estere in generale, ha la Direzione stessa determinato di riepilogare colla presente Circolare, in quanto fu possibile, tutti i punti essenziali a ciò relativi dietro le seguenti:

**Norme per l'instradamento:**

**A. Per la via di ARONA.**

Con affrancazione volontaria del porto austriaco a termini della Circolare 5 maggio 1844, n.° 2610 ed in base della distanza dal luogo d'impostazione fino al punto di confine, sardo presso Arona, avuto riguardo alla tassa eccezionale contemplata dal § 9 di detta Circolare coll'aumento del porto postale sardo di

car. 3 le lettere dirette ad Arona, Domodossola, Gozzano, Pallanza e Riviera d'Orta;

car. 6 le lettere dirette nelle Provincie di Biella ed Ivrea;

car. 7 quelle per Castellamonte, Courgnè e Ponte Canevese.

Con affrancazione obbligatoria del porto austriaco di 6 oppure di 12 carantani dal luogo d'impostazione fino al luogo di cambio confinario in Arona

le lettere pei Cantoni Svizzeri di Vales e di Vaud e quelle pel Principato di Neuchâtel.

**B. Per la via di BREGENZ.**

Con affrancazione volontaria del porto comune che giusta la Circolare 15 marzo 1844, n.° 1548 è di carantani 12 per tutta la Lombardia

le lettere pei Ducati di Anhalt-Bernburg, Anhalt-Dessau e Anhalt-Köthen, pel Principato di Waldeck e la Contea di Pymont, pel Principato Oldemburghese di Birkenfeld, per la

Città di Frankenhäusen e contorni nel Principato di Schwarzburg-Rudolstadt, e pel Principato di Schwarzburg-Sonderhausen, con eccezione del Distretto di Arnstadt; per l'enclave d'Allstädt nel Ducato di Sassonia-Weimar-Eisenach; pei Distretti postali prussiani di Horn, Oerlinghausen e Salzhuffeln nel Principato di Lippe-Detmold.

Con affrancazione **volontaria** del porto **comune** nella misura come sopra di carant. **12** a termini della Circolare 5 aprile 1843, n.° 2222, §§ 5 e 9

le lettere dirette nel Regno di Württemberg e quelle dei Principati di Hohenzollern-Hechingen e Siegmaringen.

Con affrancazione **volontaria** del porto **comune** nella misura come sopra di carant. **12** per la Lombardia giusta la Circolare 29 agosto 1842, n.° 5719

le lettere pel Regno di Baviera, eccettuate quelle per Monaco e pel Circolo dell'Isar, le quali devono ulteriormente spedirsi per la via d'Innsbruck.

Quelle lettere però che sono destinate pei paesi del Palatinato Bavarese nei due raggial di là del Reno giusta il § 3 della Circolare suddetta vanno soggette ad un **aumento** di porto di **4** carantani.

Con affrancazione **volontaria** del porto **comune** di carant. **12** coll'**aumento** del porto di transito di carant. **6** giusta la Circolare 9 marzo 1843, n.° 1674, § 4

le lettere pei paesi del Regno di Sassonia menzionati nel Decreto 17 agosto 1842, n.° 5384, quando a senso del § 4 della Circolare suddetta 9 marzo 1843 il mittente ne abbia espressamente indicato l'inoltro per la via di *Augusta*, con avvertenza in tal caso che le lettere dirette per **Lipsia** soggiacciono, oltre alla **tassa comune** e di **transito** suindicate, anche ad una **tassa addizionale** di altri carant. **4** giusta il § 3 della ripetuta Circolare.

Con affrancazione **volontaria** del porto **comune** di carant. **12** come sopra a termini della già menzionata Circolare 15 marzo 1844, n.° 1548

le lettere pel Regno di Prussia, riguardo alle quali si osserva quanto in appresso:

Oltre il porto **comune** di carant. **12** vanno soggette ad un **aumento** di

**car. 6** le lettere destinate pei Governi prussiani di Königsberg, Gumbinnen, Danzica e Marienwerden nella Provincia di Prussia, quelle pel Governo di Bramberga co' suoi Circoli nella Provincia di Posen, e pel Governo di Cöslin nella Provincia di Pomerania.

**car. 10** le lettere pei Governi di Stettin e Stralsunda nella Provincia suddetta di Pomerania, pei Governi di Potsdam e Frankfurt sull'Oder nella Provincia di Brandeburgo, pei Governi di Magdeburg, Merseburg ed Erfurt nella Provincia di Sassonia, pei Governi di Münster, Minde e Arnsberg nella Provincia di Vestfalia, pei Governi di Düsseldorf, Colonia, Coblenza, Achen e Trier nella Provincia Renana.

Per le lettere dirette nei Circoli di Sorau e Spremberg nella Provincia di Brandeburgo si esige il solo porto **comune** nella suesposta misura di carant. **12**.

Le lettere per la Provincia di Posen, con eccezione del mentovato circondario di Bramberg e quelle per tutta la Provincia di Slesia sono da intradarsi per la via di Vienna e non soggiacciono ad alcun aumento di **tassa**.

Con affrancazione **volontaria** del porto **comune** di carant. **12** coll'**aumento** del porto di transito prussiano di carant. **10** giusta i combinati §§ 2 e 3 della citata Circolare, n.° 1548

le seguenti corrispondenze soggette, nel caso di anticipato pagamento del porto, al sotto indicato **aumento** per l'affrancazione fino alla destinazione a termini della Circolare 7 agosto 1844, n.° 4577, cioè di

**car. 3** le lettere pel Granducato di Lussemburg;

**car. 4** quelle pel Ducato di Brünnsvicck e pel Ducato di Meklemburg-Strelitz;

**car. 6** quelle pel Ducato di Meklemburg-Schwerin.

Con affrancazione **volontaria** del porto **comune** di car. **12** e dell'**aumento** di car. **10** per l'affrancazione fino al punto di uscita dal territorio prussiano giusta il § 2 della Circolare n.° 1548

le lettere pel Regno di Annover coi Langraviati di Osnabruck, Ildesheim e Lunenburg, il territorio di Hadeln ed i Ducati di Werden e di Brema, con eccezione del circolo della Città libera di Brema.

Con affrancazione **obbligatoria** come in passato del **porto austriaco** fino al primo luogo di cambio estero giusta il § 16 della ripetuta Circolare 15 marzo 1844, n.° 1548

le lettere pel Regno d'Olanda, il Regno del Belgio e pei Regni di Svezia e Norvegia.

## C. Per la via di CASTEGGIO.

Con affrancazione volontaria del porto austriaco a termini della Circolare 5 maggio 1844, n.° 2610 in base della distanza dal luogo d'impòstazione fino al punto di confine sardo presso Pavia, avuto riguardo alla tassa eccezionale contemplata dal § 9 di detta Circolare e col l'aumento del porto postale sardo di

car. 3 le lettere per Casteggio, Bròni, Stradella, S. Martino Siccomario, Garlasco, Sannazaro, Pieve del Cairo, Voghera e Tortona;

car. 6 le lettere per le Provincie d'Acqui ed Alessandria, Gavi, Novi, Serravalle, Asti e Nizza di Monferrato;

car. 7 le lettere per Genova, Provincia di levante e di ponente, Nizza marittima e Oneglia, pel Principato di Monaco e per le Isole di Capraja e di Sardegna, Alba, Brà, Canale, Canelli, Cortemiglia, Costigliole d'Asti, La Morra, Sommariva, Spigno, S. Damiano e Villanova d'Asti.

Con affrancazione volontaria del porto austriaco fino all'Ufficio sardo confinario di Casteggio, coll'aumento del porto di transito sul territorio sardo stabilito in car. 8; più l'aumento della tassa francese di car. 12 giusta i §§ 5, 6 e 7 dell'Istruzione Aulica 7 febbrajo 1844, n.° 1537-310 annessa alla Circolare della scrivente 5 marzo 1844, n.° 940

le lettere per i Dipartimenti meridionali della Francia, di Arriège, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Haute-Garonne, Gers, Héraux, Lot et Garonne, Lozère, Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn et Garonne, Var, Vaucluse,

le lettere per la Colonia Francese d'Algeri.

Con affrancazione obbligatoria del porto austriaco fino al punto confinario di cambio in Casteggio, coll'aumento del transito sardo di car. 8; più l'aumento di car. 12 per la percorrenza francese giusta il § 12 dell'Istruzione suddetta

le lettere per i Regni di Spagna e di Portogallo e per Gibilterra.

Con affrancazione obbligatoria del porto austriaco fino al confine come sopra, coll'aumento della tassa di porto sardo di car. 8, più l'aumento della tassa di porto francese e marittima di car. 35 giusta il predetto § 12

le lettere per gli Stati d'America e le Colonie Europee d'oltremare (con eccezione delle Colonie e dei Possedimenti Inglesi) quando il mittente indichi l'inoltro marittimo di tali lettere da un porto di mare di Francia situato al sud dello sbocco della Gironda, giusta il prospetto n.° 2 annesso alla suddetta Istruzione Aulica 7 febbrajo 1844, n.° 1537-310.

---

## D. Per la via di CHIASSO.

Con affrancazione obbligatoria del porto austriaco fino al punto di cambio svizzero in Chiasso le lettere per Chiasso, Lugano, Bellinzona e tutto il Cantone Ticino e per i Cantoni di Altorf, Argovia, Basilea, Berna, Glarona, Lucerna, Schwit, Unterwald, Uri, Zug e Zurigo.

Con affrancazione volontaria del porto comune di car. 12 per la Lombardia giusta la Circolare 5 aprile 1843, n.° 2222, §§ 1 e 2

le lettere per il Cantone Elvetico di Sciaffusa.

Con affrancazione volontaria fino a destinazione mediante il pagamento del porto austriaco fino all'Ufficio confinario in Chiasso, coll'aumento del porto svizzero di car. 8 e l'aumento pure del porto francese di car. 12 giusta i §§ 5, 6 e 7 della succitata Istruzione Aulica 7 febbrajo 1844, n.° 1537-310

le lettere per i Dipartimenti settentrionali della Francia, di Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Cantal, Charente, Charente-inférieure, Cher, Côte d'or, Côtes du Nord, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure, Eure et Loire, Finistère, Gironde, Ille et Vilaine, Indre, Indre et Loire, Jura, Landes, Loir et Cher, Loire-inférieure, Loirèt, Lot, Maine et Loire, Manche, Mayenne, Marne, Haute-Marne, Meurthe, Meuse, Morbihan, Mosellès, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Sarthe, Seine, Seine-inférieure, Seine et Marne, Seine et Oise, Deux-Sèvres, Sommes, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne.

Con affrancazione **volontaria** fino a destinazione mediante il pagamento del **porto austriaco** fino a Chiasso, coll'aumento del transito svizzero di carant. 8 e coll'aumento pure del porto francese e inglese giusta i §§ 1, 5, 6 e 7 della ripetuta Istruzione Aulica 7 febbrajo 1844 di

car. 18 le lettere per i Regni Uniti d'Inghilterra, Scozia e Irlanda,

car. 39 le lettere per le Colonie ed i Possedimenti inglesi di Giamaica, Canada, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, Isola del Principe Eduardo e Terranuova.

Qualora il mittente di una lettera per le Colonie e Possedimenti inglesi ne indicasse l'inoltro a mezzo di bastimento **privato** o di **commercio**; in tal caso il pagamento di tutti i suindicati diritti diviene **obbligatorio** all'atto dell'impostazione.

Con affrancazione **obbligatoria** del **porto austriaco** fino al confine di Chiasso, coll'aumento del transito svizzero di car. 8, e l'aumento pure della tassa di porto francese e marittima fino al luogo dello sbarco fissata in carant. 35 giusta il § 12 dell'Istruzione Aulica anzidetta

le lettere per gli Stati d'America e per le Colonie Europee d'oltremare (*meno quelle appartenenti all'Inghilterra*).

Con affrancazione **volontaria** fino a destinazione mediante il pagamento del **porto comune** di car. 12 riguardo alla Lombardia giusta la Circolare 5 aprile 1843, n.º 2222, § 2, oltre l'aumento della competenza di transito giusta il § 4 di

car. 4 le lettere pel Granducato di Sassonia-Weimar-Eisenach, con eccezione dell'enclave di Allstädt, quelle per i Ducati di Sassonia-Coburg-Gotha e Sassonia-Meiningen, per i Principati di Reuss-Ebersdorf, Reuss-Greiz e Reuss-Lobenstein, per i paesi dell'Assia elettorale di Brothertode, Herrnbreitungen e Schmalkalden, pel Principato di Schwarzburg-Rudolstadt, con eccezione della Città di Frankenhäusen e contorni, e per la Città di Arnstadt nel Principato di Schwarzburg-Sonderhausen,

car. 8 le lettere per il Granducato di Assia, il Ducato di Nassau, il Langraviato di Assia-Omburgo colla Contea di Meisen; per la città libera di Francoforte sul Meno, l'Hanau e l'Elettorado d'Assia, con eccezione dei tre paesi sunnominati, e quelle per i Principati di Lippe-Detmold e Schaumburg-Lippe, con eccezione di Horn, Oerlinghausen e Salzhuffeln, le cui lettere sono da instradarsi per Bregenz,

car. 12 le lettere per le Città libere confederate di Brema, Amburgo e Lubecca.

Venendo impostate delle lettere per l'**America settentrionale** per la spedizione via di Amburgo, devono tali lettere a termini della Circolare 5 aprile 1843, n.º 2222, § 7, **obbligatoriamente** affrancarsi mediante il pagamento del **porto austriaco** fino al luogo di cambio confinario di Chiasso, coll'aumento della tassa di transito di car. 18 da bonificarsi all'Amministrazione postale Torre-Taxis.

Con affrancazione **volontaria** del **porto comune** di car. 12, coll'aumento del porto di transito di altri car. 12 giusta il § 6 della summenzionata Circolare n.º 2222, le sotto indicate corrispondenze, le quali vengono in tal modo affrancate fino al confine di entrata nei rispettivi Stati, cioè

le lettere per il Regno di Danimarca, l'Isola Helgoland, il Ducato di Holstein, il Ducato di Lauenburg ed il Principato Eutin, come anche pel Granducato di Oldenburg, con eccezione del Principato di Birkenfeld, le cui lettere sono da instradarsi per Bregenz.

---

## **E.** Per la via di **CHIAVENNA**.

Con affrancazione **obbligatoria** del **porto austriaco** fino al punto confinario di Spluga le lettere per Coira e Cantone Grigioni (\*) e per i Cantoni Svizzeri di Appenzel e S. Gallo, non che per il Principato di Lichtenstein.

Con affrancazione **volontaria** del **porto comune** di carant. 12 a termini della Convenzione postale stata comunicata colla Circolare 25 febbrajo 1843, n.º 1316 le lettere per il Granducato di Baden.

(\*) Riguardo alle lettere per i Paesi Grigioni dell'Engadina, delle Valli di Bregalia, Monastero, Spluga, Misocco e Calanca, non che per Poschiavo, le quali vengono levate a mezzo di

appositi pedoni Grigioni presso gl' II. RR. Uffici postali in Chiavenna e Tirano, l'affrancazione obbligatoria del porto austriaco continua ad esigersi per la percorrenza interna fino a Chiavenna e rispettivamente fino a Tirano giusta la disposizione in tale riguardo stata impartita col Decreto 12 gennajo 1822, n.° 67.

---

## **F.** Per la via di **GUASTALLA** o di **PIACENZA**.

Con affrancazione obbligatoria del porto austriaco fino al punto di cambio in Guastalla od in Piacenza

le lettere pei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.

---

## **G.** Per la via d'**INNSPRUCK**.

Con affrancazione volontaria del porto comune che a termini della Circolare 29 agosto 1842, n.° 5719 è di car. 12 per la Lombardia

le lettere per Monaco di Baviera o per altri luoghi del Circolo dell' Isar.

---

## **H.** Per la via di **MANTOVA** e **NOVI**.

Con affrancazione obbligatoria del porto austriaco fino al punto di cambio postale in Novi le lettere pei Ducati di Reggio e Modena, i Principati di Massa-Carrara e di Lucca, il Granducato di Toscana, tutto lo Stato Pontificio, con eccezione della Legazione di Ferrara, le cui lettere vanno per la via di Padova a Bondeno, e finalmente le lettere pel Regno delle Due Sicilie.

---

## **I.** Per la via di **NOVARA**.

Con affrancazione volontaria del porto austriaco fino al punto di confine territoriale presso Novara, con riguardo alla più moderata tassa confinaria giusta la Circolare 5 maggio 1844, n.° 2610, § 9 e coll' aumento della tassa di porto sardo di

car. 3 le lettere per Novara, Borgo Ticino, Mortara, Borgo Sesia, Oleggio, Varallo, Romagnano e Vercelli, non che per Vigevano quattro volte per settimana, venendo negli altri giorni avviate per Abbiategrosso;

car. 6 le lettere per Casale di Monferrato;

car. 7 le lettere per Aosta, Cuneo, Fossano, Mondovì, Pinerolo, Rumilly, Saluzzo, Sospello, Susa e Torino, la Savoia e Sciabiese.

Con affrancazione obbligatoria del porto austriaco fino al punto di cambio postale sardo in Novara

le lettere pel Cantone Elvetico di Ginevra, per le quali a senso della Circolare 29 giugno 1844, n.° 3820 resta poi libero al mittente di affrancare il porto sul territorio sardo mediante il pagamento addizionale di car. 3.

Con affrancazione volontaria del porto austriaco fino al suindicato primo Ufficio postale sardo a termini dell' Istruzione Aulica 7 febbrajo 1844, n.° 1537-310, § 5, e coll' aumento della tassa di transito sul territorio sardo stabilita in car. 8, § 6, più l' aumento del porto convenzionato colla Francia di altri car. 12, § 7

le lettere pei Dipartimenti del centro della Francia, cioè Ain, Allier, Ardèche, Aveyron, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Corrèze, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône et Loire.

## **L.** Per la via di PADOVA e BONDENO.

Con affrancazione **obbligatoria** del porto austriaco fino al luogo di cambio postale pontificio in Bondeno  
le lettere pei Distretti della Legazione Pontificia di Ferrara.

---

## **M.** Per la via di PRAGA.

Con affrancazione **volontaria** del porto comune di car. 12 c. s. a termini della Circolare 9 marzo 1843, n.° 1761

le lettere per tutto il Regno di Sassonia quando il mittente non abbia espressamente indicato l'inoltro per la via di Augusta (V. Tab. B), e

Con affrancazione **volontaria** come sopra, coll'aggiunta di una **tassa addizionale** di car. 4 da esigersi in forza del § 3 della menzionata Circolare n.° 1671

le lettere per la Città di Lipsia.

Con affrancazione **volontaria** fino a destinazione mediante il pagamento del porto **comune** di car. 12 giusta la Circolare 5 aprile 1843, n.° 2222

le lettere pel Ducato di Sassonia-Altenburg.

---

## **N.** Per la via di TRIESTE.

Con affrancazione **volontaria** del porto interno austriaco di car. 12 fino a Trieste e coll'aggiunta del porto **marittimo** giusta la Circolare 1.° settembre 1844, n.° 5120 di car. 18 le lettere per le Isole Jonie;

car. 24 le lettere per Smirne e Costantinopoli spedite per la via di mare;

car. 24 le lettere pei Dardanelli;

car. 30 le lettere per Alessandria d'Egitto.

Con affrancazione **obbligatoria** del porto austriaco come sopra e coll'aggiunta del porto **marittimo** giusta la predetta Circolare n.° 5120 di

car. 18 le lettere pel Regno di Grecia e per l'Isola di Malta;

car. 24 le lettere per Candia, le Isole Turche dell'Arcipelago, la Siria e per altri luoghi della Turchia non stati più sopra menzionati;

car. 30 per l'Egitto con eccezione di Alessandria.

---

## **O.** Per la via di VIENNA, ecc.

Con affrancazione **volontaria** del porto comune di car. 12 giusta la Circolare 15 marzo 1844, n.° 1548

le lettere per tutta la provincia prussiana di Slesia e quelle per la Provincia prussiana di Posen, con eccezione del Circondario di Bramberg.

Con affrancazione **volontaria** del porto austriaco fino alla frontiera presso Czernovitz ed Hermannstadt coll'aumento della tassa di porto sul territorio moldavo e valaco indicata nell'Istruzione Aulica 7 febbrajo 1844, n.° 1537-310, lettera C di

car. 3 per le lettere da e per Botutschany;

car. 6 per quelle da e per Jassy;

car. 10 per quelle da e per Galacz;

car. 6 per quelle da e per Bukarest e tutta la Valachia.

Con affrancazione **volontaria** del porto austriaco fino al confine presso Belgrado e coll'aumento del porto estero che a termini della suindicata Istruzione Aulica 7 febbrajo 1844 lettera B venne stabilita di

car. 12 le lettere dirette per questa via a Seres, Salonichio e Costantinopoli;  
car. 24 quelle come sopra instradate per Belgrado e destinate per Smirne.  
Con affrancazione **obbligatoria** del **porto austriaco** fino al confine suindicato  
le lettere pei Principati di Servia e Bosnia e per tutti i luoghi della Turchia non stati ec-  
cezionati più sopra.  
Con affrancazione **obbligatoria** del **porto austriaco** fino al confine presso Cracovia  
le lettere pel Regno di Polonia e per tutto l'Impero Russo.

---

## AVVERTENZE.

*Tutte le entro esposte tasse di porto postale sono applicabili alle lettere semplici non eccedenti il mezzo lotto peso di Vienna.*

*Per le lettere di maggior peso la tassa del solo porto interno austriaco riceve una gradazione in aumento a seconda delle gradazioni di peso indicate nella Tariffa annessa al Regolamento postale 1.º maggio 1842.*

*All'incontro le competenze del porto comune e tutte le competenze estere devono esigersi in base alle rispettive Tariffe, in quanto si riferiscano a nuove convenzioni postali, od in conformità di quanto era in pratica anteriormente alla pubblicazione del nuovo Regolamento.*

*In ultimo si chiama particolarmente l'attenzione di tutti gli Uffici postali sul § 14 dell'Istruzione Aulica 7 febbrajo 1844, n.º 1537-316, con cui è stato appositamente indicato e prescritto che a riguardo delle lettere raccomandate dirette in Francia o transitanti pel territorio francese, i diritti postali fino al luogo di destinazione, giusta le norme indicate nell'Istruzione medesima devono pagarsi anticipatamente all'atto dell'impostazione e che la tassa francese per tali lettere raccomandate dirette in un paese di Francia oppure per l'Algeria deve esigersi nel doppio importo, e ciò s'intende sempre a seconda del peso della lettera, dovendo esigersi in luogo di car. 12 il porto francese di car. 24, in luogo di car. 18 il porto di car. 36, e così via via.*

*L'Imperiale Regio Consigliere Direttore*  
**NOBILE DE GIULIANI.**